CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

3000

CRV Consiglio Regionale del Veneto

N del 08/02/2017 Prot.: 0003000 Titolario 2.6

CRV CRV Spc-UPA

Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



oggetto:

Progetto di legge n. 218

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Silvia Rizzotto, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Marino Finozzi, Gianluca Forcolin, Gabriele Michieletto, Alessandro Montagnoli, Luciano Sandonà, Alberto Semenzato e Alberto Villanova relativa a: "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"".

Si comunica che con nota pervenuta il 6 febbraio 2017, il Consigliere Fabiano Barbisan ha ritirato la propria sottoscrizione al progetto di legge indicato in oggetto.

Il Vicepresidenti

Cordiali saluti.

ERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente dapo
il SEGRETARIO GENERA

Alessandro Roberto Valente)

MTM/sd / pdl/pdl 218 ritiro sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali

San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tel +39 041 2701271 fax uai@consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 218

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Michieletto, Semenzato, Sandonà, Villanova, Forcolin, Montagnoli, Riccardo Barbisan e Finozzi *

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 gennaio 2017.

^{*} Con nota del 6 febbraio 2017, prot. 2750 il consigliere Fabiano Barbisan ha ritirato la propria firma dalla proposta di legge.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Relazione:

Il presente Progetto di legge propone l'aggiornamento in euro delle sanzioni già previste dalla Regione del Veneto in materia di attività venatoria all'articolo 35 e risalenti al 1993.

Le fattispecie di cui al vigente articolo 35 della legge regionale 50/1993 sono in larga parte confermate dalla presente proposta di legge e le relative sanzioni amministrative sono state aggiornate ai valori espressi in euro. Per la restante parte della proposta di legge è stata introdotta una nuova sanzione per gravi violazioni riguardanti l'esercizio venatorio esercitato in difformità a quanto previsto dalla legge e in particolare per chi spara da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o luogo di lavoro o in direzione di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. L'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è così sostituito:

"Articolo 35

- 1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) da euro 26 a euro 155 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da euro 26 a euro 155 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da euro 26 a euro 155 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (52)
- d) da euro 52 a euro 310 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da euro 52 a euro 310 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da euro 52 a euro 310 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da euro 207 a euro 1.239 per chi vende a privati reti da uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da euro 26 a euro 155 per i privati che detengono le reti da uccellagione;
- i) da euro 52 a euro 310 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
- l) da euro 26 a euro 155 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da euro 600 a euro 3.600 per chi spara da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o luogo di lavoro; in direzione di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali.
- n) da euro 26 a euro 155 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.".

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 9 di	cembre
1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna sel	vatica e
per il prelievo venatorio".	3
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria	3

PARTE NOTIZIALE

(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3)

Art. 35 - Sanzioni amministrative.

- 1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (4)
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellagione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- 1) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.
- 2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni

venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10. (5)

(1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13.

(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1ª serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

(3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 35/2014).

- (4) Le sanzioni previste dalla presente lettera si applicano ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 anche per la mancata restituzione delle schede di monitoraggio per i prelievi venatori in deroga di cui all'articolo 2 ter della medesima legge regionale 13/2005.
- (5) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1987.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157(1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. (2)

Art. 30 Sanzioni penali (3)

In vigore dal 11 marzo 1992

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellagione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; (4)
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

- 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
- 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. (5)
- 4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31 Sanzioni amministrative (6)

In vigore dal 4 settembre 2013

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;
- b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);
- c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);
- d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
- e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);
- f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è

nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

- g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);
- h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);
- i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
- m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis (7).
- 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
- 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
- 4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
- 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
- 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

- (5) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
- (6) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
- (7) Lettera inserita dall'art. 26, comma 3, L. 6 agosto 2013, n. 97.